Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 17 luglio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marcò Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 29 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1941-XIX, registro n. 27 Aeronautica, foglio n. 253, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA DI ARGENTO

ARNALDI Emanuele, da Genova, Capitano G. A. r. 1. — Ufficiale di grande attività ed ardimento, già precedentemente distintosi, sfidando la imminente minaccia di autoblinde nemiche e spesse volte il mitragliamento e lo spezzonamento degli aerei, con sereno sprezzo del pericolo e consapevole audacia, organizzava e conduceva varie spedizioni per recupero di prezioso materiale aeronautico in zone non più presidiate e difese, portando inoltre in salvo un considerevole numero di militari e di civili rimasti isolati. — Zona di operazioni della Marmarica, giugno 1940-9 gennaio 1941-XIX.

ATTANASIO Francesco, da Castrovillari (Cosenza), Sottotenente pilota. — Ardito capo equipaggio di velivolo da B. M. partecipava a diverse missioni belliche alturiere, dimostrandosi pilota abile e coraggioso combattente. Volontario per la ricerca di una formazione navale nemica la avvistava e ne segnalava i dati alla base. Attaccato da due caccia lanciati da una nave portaerei reagiva prontamente al fuoco nemico desistendo dal combattere solo per l'inceppamento della sua arma e si disimpegnava con la manovra. Ritornando sul cielo della formazione nemica e attaccato ancora da un aereo avversario ne sventava abilmente l'azione offensiva riuscendo così a portare a termine la rischiosa e proficua missione. — Cielo del Mediterraneo, 8 settembre-27 novembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

GUERRANI Goffredo, da Roma,: Tenente A.A. r.s. — Comandante del reparto servizi di un aeroporto avanzato, nel momento in cui per l'incalzare dell'offensiva nemica era necessario sgombrare dal campo il materiale e il personale, si prodigava con infaticabile zelo incurante di ogni rischio e pericolo. Sotto il fuoco delle navi avversarie, nonostante che il comandante del campo gli avesse già ordinato di ripiegare con gli ultimi elementi chiedeva ed otteneva di rimanervi per distruggere e non far cadere in mano al nemico il materiale intrasportabile. — Sollum, settembre-dicembre 1940-XIX.

MONACO Bruno, da Napoli, Capitano C. S. A. — Chiesta ed ottenuta l'assegnazione ad una base aerea impegnata in una intensa attività operativa per la conquista del territorio nemico superando con brillante iniziativa e rara competenza numerose e gravi difficoltà, organizzava rapidamente e perfettamente il servizio sanitario nelle basi di manovra apprestate nel territorio dell'Impero ed in quello di nuova occupazione. Nell'assolvimento del suo compito non conosceva limiti nel prodigarsi per assicurare la perfezione dei servizi a lui affidati, e durante numerose azioni di bombardamento nemico, quando ancora la minaccia avversaria era in atto, con alto senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo accorreva coraggiosamente in soccorso di feriti. — A. O. I., 15 luglio-12 settembre 1940-XVIII.

REIELLI Giacomo, da Gioi (Salerno), Maresciallo pilota. — Primo pilota di grande perizia, effettuava a bordo di idrovolanti da R.M.L. numerosi e rischiosi voli di ricognizione su territorio nemico e a lungo raggio su mare aperto. Operando sempre isolatamente, avvistava numerose volte formazioni navali nemiche e, incurante della reazione aerea e contraerea, rimaneva sempre nelle vicinanze dello avversario, fino ai limiti dell'autonomia per rivelarne i movimenti e facilitare l'azione del bombardamento. Esempio di alte qualità militari e di sereno sprezzo del pericolo. — Cielo dell'Egeo, giugno novembre 1940 XIX.

CANOVAI Vittorio, da Firenze, Maresciallo armiere. — Capo armiere di squadriglia, partecipava volontariamente alle più rischiose azioni del proprio reparto. Durante un bombardamento notturno su di una importantissima base navale nemica eseguiva preciso tiro colpendo efficacemente l'obiettivo. In altri voli sul nemico dimostrava le sue brillanti qualità di specialista e di soldato. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 16 giugno-16 agosto 1940-XVIII.

COLOMBO Nino, da Crespi d'Adda (Bergamo), Aviere scelto autista. — Comandato con autocolonna diretta verso la zona avanzata d'operazione, sosteneva con calma ammirevole e sprezzo del pericolo un violento attacco aereo portato da bassissima quota, reagendo col moschetto. — Tobruk, 25 settembre 1940-XVIII.

GIACONE Flaminio, da Bari, Aviere di governo. — In occasione di un bombardamento nemico che causava numerosi morti e feriti, con calma ammirevole e sprezzo del pericolo concorreva all'opera di soccorso del personale ed alla riorganizzazione dei servizi. — Tobruk, 25 settembre 1940-XVIII.

LABIANCA Giuseppe, da Trinitapoli (Foggia), Aviere scelto di governo. — Aviere scelto telefonista di servizio al centralino di un aeroporto si distingueva durante numerosi bombardamenti nemici per calma e sprezzo del pericolo. Durante un grave bombardamento nel corso del quale venivano apportati sensibili danni al materiale ed al personale, rimaneva al proprio posto, pur essendo autorizzato ad abbandonarlo, assicurando la continuità del servizio dimostrando eccezionale senso del dovere. — Tobruk, 25 settembre 1940-XVIII.

MASSADRI Angelo, da Raffa del Garda (Brescia), Aviere scelto autista. — Comandato con autocolonna diretta verso la zona avanzata d'operazioni, sosteneva con calma ammirevole e sprezzo del pericolo un violento attacco aereo portato a bassissima quota, reagendo col moschetto. — Tobruk, 25 settembre 1940-XVIII.

MAZZURCO Vito, da Centuripe (Enna), aviere scelto aiutante di sanità. — Aiutante di sanità presso l'infermeria di un campo di aviazione, numerose volte fatto obiettivo del bombardamento avversario, incurante del rischio si prodigava con alto sentimento umanitario nell'assolvimento del suo nobile dovere. — Campo aviazione di Derna, 31 agosto 1940-XVIII.

SANTAROSA Gino, da Bruniera (Udine), Primo aviere autista. — Comandato con autocolonna diretta verso la zona avanzata di operazioni, sosteneva con calma ammirevole e sprezzo del pericolo un violento attacco aereo portato da bassissima quota, reagendo col moschetto. — Giarabub, 27 settembre 1940-XVIII.

STABILE Francesco, da Sarramon (Uraguai), Sottotenente C.C. r.c. — Volontario ai campi avanzati, con sprezzo del pericolo e con particolare spirito di abnegazione e di sacrificio, venuto a conoscenza che su di un aeroporto già abbandonato era rimasto materiale per velivoli, attraversava lo sbarramento della piazzaforte di Tobruk, per ricuperare automezzi carichi di prezioso materiale. — Cielo della Marmarica, 9-28 dicembre 1940-XIX.

SPECIALE Salvatore, da Enna, Aviere di governo. — Sentinella al deposito benzina di un aeroporto sottoposto a violento bombardamento aereo nemico, rimaneva fermo al proprio posto, dando esempio di attaccamento alla consegna e sprezzo del pericolo. — Tobruk, 15 settembre 1940-XVIII.

VACRI Vincenzo, da Chieti, Maggiore C.C. r.c. — Ufficiale superiore commissario, capo dell'ufficio commissariato del settore aeronautico di Tobruk, durante sei mesi di operazioni dimostrava coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio non inferiore alle sue eccellenti capacità professionali e non comuni doti organizzative. Durante le frequenti, violente azioni di bombardamento nemico, si prodigava, con cosciente sprezzo del pericolo, intervenendo per primo più volte presso depositi colpiti e in fiamme per soccorrere il personale dipendente e porre in salvo il prezioso materiale. — Tobruk, giugno-dicembre 1940-XIX.

(2598)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 27 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1940-XIX registro 11 Africa Italiana, foglio 279.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

De Rosa Gaetano di Francesco e di Solmonti Elena, nato a La Maddalena il 28 febbraio 1914, sottotenente di complemento. — Comandante di compagnia d'avanguardia, durante un combattimento, guidava arditamente il reparto contro posizioni avversarie, occupandole e respingendo i reiterati contrattacchi dei nemici. Ferito ad una gamba, rifiutava ogni soccorso e continuava nella sua calma ed energica azione di comando. — Siciat Gabriel (Zona Corfò), 6 giugno 1938-XVI.

Fiorucci Roberto di Talete e di Jacomelli Angela, nato a Pavia il 30 marzo 1915, sottotenente di complemento. — Comandante di banda, durante un attacco contro munite posizioni avversarie, occupava di slancio una quota particolarmente contesa. Ferito al petto mentre in piedi, incitava i suoi uomini al combattimento, rifiutava qualsiasi aiuto, esortando colleghi e gregari a continuare la lotta. — Fiore Ghembì (Ancoberino), 8 ottobre 1938-XVI.

Murano Annibale di Salvatore e fu Bergonzoli Lucia, nato a Cannobbio (Novara) il 7 settembre 1908, tenente in s.p.e. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante un combattimento contro forze nemiche, benchè gravemente ferito al petto, rifiutava ogni immediato soccorso e rimaneva accanto alle armi, incitando i propri uomini alla lotta. Esempio di spirito di sacrificio e di brillanti virtù di comandante. — Tamamit (Mens), 14 marzo 1939-XVII.

Salandin Luciano fu Giovanni Riccardo e di Cavallero Anna, nato il 17 maggio 1897 a Rivarolo Ligure (Genova), capitano di complemento. — Comandante di battaglione in avanguardia, sosteneva con decisione un combattimento contro forze nemiche favorite dal terreno. Successivamente accorreva in appoggio ad altri reparti fortemente impegnati, assaltando ripetutamente l'avversario e determinandone la fuga, così da consentire alla colonna di raggiungere il proprio obiettivo. Ferito ad un piede, durante un assalto, non abbandonava il suo posto e rimaneva fra i suoi uomini fino al termine dell'azione. — Furi Ghebriet - Seclà Iohannes - Torrente Lebsi (Engiabara), 11 dicembre 1939-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Conenna Rocco fu Michele e di Casale Maria, nato il 21 luglio 1914 a Ostuni (Brindisi), sergente maggiore. — Durante un attacco contro un nucleo di razziatori asserragliatisi in un villaggio, accortosi che alcuni dei razziatori stessi tentavano la fuga, li affrontava da solo, riuscendo a disarmarne uno. — Ripa (Ciaffedenza), 17 aprile 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Alessandri Aldo fu Antonio Arturo e di Moramarco Maria, nato a Perugia il 16 aprile 1912, sottotenente di complemento. — Ripetutamente attaccato da formazioni nemiche, difendeva tenacemente la posizione e trascinava più volte i suoi uomini al contrattacco, riuscendo a respingere i nemici. In ogni fase dell'azione dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà (Goggiam Occidentale), 20 ottobre 1937-XV.

Ruggeri Enrico di Gaspare e di Teresa Giordano (nato a Reggio Calabria il 26 luglio 1912, sottotenente di complemento del genio. — Incaricato di rinforzare, immediatamente dopo la conquista, il ponte Tisisat sul Nilo Azzurro si portava, con grave rischio della vita, colle prime truppe incaricate alla conquista del ponte stesso pur di non perdere un istante per l'inizio dei lavori. — Tisisat Dildil, 27 novembre 1937-XVI.

Araià Ghebresghì, sciumbasci (48967). — Interprete addetto ad una banda, durante un combattimento contro forze nemiche, scortone un gruppo che da posizione dominante insidiava il movimento delle salmerie, con pochi gregari si lanciava all'attacco, occupava la posizione e catturava due fucili, contribuendo efficacemente alla riuscita dell'azione. — Taboruascià - Jalet, 24 maggio 1938-XVI.

Asfaha Uoldegherghis, ascari (77135). — Durante uno scontro si lanciava fra i primi al contrassalto e, incurante del pericolo, con lancio di bombe a mano contribuiva a far sloggiare il nemico dai suoi appostamenti. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Beinè Bahatà, ascari (63543). — Durante uno scontro si lanciava fra i primi al contrattacco e, incurante del pericolo, con lancio di bombe a mano contribuiva a far sloggiare i nemici dai loro appostamenti. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Gheresghier Hailè, ascari (81360). — Durante uno scontro si lanciava fra i primi al contrassalto di forti nuclei nemici, riuscendo a sloggiarli dai loro appostamenti con lancio di bombe a mano. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Tesfai Brahanè, buluc basci (57991). — Comandante di mezza compagnia fucilieri, durante un combattimento coordinava l'azione del suo reparto, saggiamente sfruttando il fuoco delle proprie armi e, con impeto, impediva che l'avversario potesse portare efficace offesa sul fianco della colonna. — Gheseber, 6 maggio - Goggiam, 22 marzo-21 maggio 1938-XVI.

(1238)

Regio decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1941-XIX, registro 1 Africa Italiana, foglio 187.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Brisotto Silvio fu Bortolo e di Ida Zanetti, nato il 29 giugno 1888 a Ponte di Piave (Treviso), tenente colonnello s. p. e. — Commissario di governo, volontariamente assumeva il comando di una colonna operante, composta di reparti regolari ed irregolari, conducendola con valore in successivi combattimenti. Attaccato nella zona di Busa da forze avversarie preponderanti, affrontava decisamente la lotta, impavido in testa ai gregari infiammati dal suo esempio ardimentoso, finchè il nemico, sopraffatto e decimato, volgeva in fuga disordinata, lasciando sul terreno morti ed abbandonando armi e munizioni. — Zona di Busa, 29 ottobre 1938-XVII.

Mior Cornelio fu Attilio da Taiedo di Gioas (Udine), sottotenente. — Comandante di mezza compagnia, guidava arditamente i suoi uomini all'occupazione di una posizione avversaria tenacemente difesa. Ferito mentre si spingeva con gli elementi più avanzati, per essere di esempio ai suoi, non desisteva dalla lotta e, dopo le prime cure, si rimetteva alla testa del proprio reparto per mantenere la posizione raggiunta e sfruttare il successo. — M. Uorabà, 1° giugno 1938-XVII.

Scigliano Vincenzo fu Alfredo e fu Emilia Furia, nato il 5 aprile 1910 a Napoli, sottotenente complemento. — Ferito gravemente al petto mentre guidava il proprio reparto all'assalto, rifiutava di essere soccorso per non distrarre uomini alla lotta. Esempio di abnegazione e di elevato sentimento del dovere. — Cuì (Goggiam), 29 novembre 1938-XVII.

Vignola Mario di Carlo e di Bonelli Adele, nato ad Albenga (Savona) il 28 settembre 1913, sottotenente complemento. — Comandante di mezza compagnia, durante un combattimento, si metteva alla testa di un buluc per occupare di sorpresa un fortino avversario che ostacolava l'azione dei nostri. Con audace manovra piombava sui difensori, travolgendone la resistenza e volgendoli in fuga. In altra circostanza si prodigava con perizia e coraggio alla testa del suo reparto. — Uorabà, 1° giugno - Danse Mariam, 5 luglio 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Carta Antonio fu Gabriele e di Falchi Mariangela, nato il 21 maggio 1908 a Torralba (Sassari), sottotenente s. p. e. — Aiutante maggiore di un battaglione, durante un combattimento, incurante del pericolo, si portava arditamente sotto intenso fuoco nemico sulle linee più avanzate per trasmettere ordini e raccogliere notizie dirette. — M. Moiè, 1° giugno - Illami, 6 luglio 1938-XVI.

Corona Felice di Salvatore e di Angelina Mattina, nato l'8 luglio 1913 a Messina, sottotenente complemento. — Ufficiale addetto ai collegamenti di un battaglione operante, in un combattimento di sorpresa, di una compagnia isolata contro rilevanti forze nemiche, accortosi che l'avversario desisteva dall'attacco sorpreso dalla tempestività del nostro fuoco micidiale, messosi alla testa di un buluc, si lanciava valorosamente contro forti nuclei avversari che tentavano guadagnare una posizione retrostante, infliggeva loro forti perdite e li costringeva a precipitosa fuga. Bello esempio di animatore, di trascinatore e temerarietà. — M. Gifarri, 18 giugno 1938.

Daghero Giovanni fu Solutore e di Mattio Laura, nato a Ravello (Cuneo) il 7 aprile 1904, sottotenente complemento. — Ufficiale animato da altissimo sentimento del dovere, quale comandante di plotone esploratori, agendo al tergo di forti nuclei nemici, ne determinava la fuga precipitosa, facilitando alla colonna l'occupazione di posizioni apprestate a difesa e fortemente tenute dall'avversario. — M. Burau - Corfù (Ancoberino), 2 giugno 1938-XVI.

Fabris Costante di Giuseppe e fu Amalia Vischia, nato il 31 luglio 1908 a Noventa di Piave (Venezia), sottotenente complemento. — Comandante di mezza compagnia mitraglieri, nel corso di più combattimenti, per meglio battere le formazioni nemiche, non esitava a postare le proprie armi allo scoperto, incurante del fuoco avversario. — M. Moiè, 1° giugno - Illami, 6 luglio 1938-XVI.

Lenzi Dante, nato a Vergato (Bologna) nel 1914, caporale maniscalco. — Volontario in una azione svolta da un reparto del battaglione, dimostrava calma, audacia e fermezza, destando l'ammirazione dei militari coloniali per il coraggio personale dimostrato. — Uatò, 11 maggio 1938-XVI.

Onida Giovanni Maria fu Salvatore e di Murani Maria Aurora, nato a Bonorva (Sassari) il 1° novembre 1914, caporale. — Caporale

addetto ad un comando di battaglione, durante una marcia notturna, di iniziativa, si lanciava, alla testa di una pattuglia, verso un gruppo di tucul dal quale erano partiti alcuni colpi di fucile, riuscendo a snidare e mettere in fuga i nemici. — M. Moiè, 3 giugno 1938-XVI.

Vigna Ferruccio di Pietro e di Elisa Silvestri, nato a Torre di Zuino (Udine) il 28 gennaio 1903, sottotenente complemento. — Aiutante maggiore in seconda di battaglione, in un combattimento di sorpresa, che ha tenuto duramente impegnata una compagnia contro rilevanti forze nemiche, spontaneamente, alla testa di un pattuglione, si lanciava all'inseguimento di forti nuclei avversari, parte li distruggeva e parte, benchè accaniti a resistergli, costringeva a fuga precipitosa. Distintosi in altre operazioni ardite. — M. Gifarri, 18 giugno 1938-XVI.

(1814)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2069.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, e 1° luglio 1940-XVIII, n. 992;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Roma, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 40. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 30. — E' sostituito dal seguente:

« I laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno con obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali, ad eccezione di quelli che avessero già superati durante il precedente corso di studi, e nelle lingue straniere.

Coloro che siano in possesso di altra laurea il cui corso di studi sia però affine a quello per la laurea in scienze politiche possono essere ammessi a giudizio della Facoltà al secondo e al terzo anno; per l'ammissione al terzo anno occorre, peraltro, che essi abbiano preso iscrizione a tre discipline del corso di laurea in scienze politiche e abbiano superati i relativi esami. In ogni caso sono poi tenuti a seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue straniere ad eccezione di quelli che avessero già superati durante il precedente corso di studi.

Il Consiglio di Facoltà può concedere abbreviazioni di corso a coloro che chiedono il passaggio da altro corso di laurea, semprechè gli insegnamenti seguiti e gli esami superati possono essere valutati per la loro affinità ai fini delle abbreviazioni stesse.

In tutti i casi i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ».

Dopo il detto articolo sono aggiunti i seguenti:

« Art. 31. — Presso la Facoltà di scienze politiche della R. Università di Roma è aperto annualmente un concorso per il conferimento delle quattro borse di studio di lire 7000 ciascuna, ai sensi dell'art. 188 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

Art. 32. — Al concorso possono partecipare gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e i laureati da non oltre un anno della medesima Facoltà, i quali siano di razza italiana.

Il concorso è per titoli.

La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno.

Le borse di studio sono conferite dal Ministro dell'educazione nazionale per un anno accademico, su proposta:

due del Consiglio di Facoltà;
una del direttore dell'istituto di politica economica;
una del direttore dell'istituto di diritto pubblico.

Ciascuna borsa potrà essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

Le borse per l'estero possono essere assegnate solo a laureati.

Il Ministro, su proposta del Consiglio di Facoltà, può revocare il conferimento delle borse e rimetterle a concorso se gli assegnatari non abbiano dato prova di profitto.

Art. 33. — Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, la quale si effettua unicamente mediante affissione del bando stesso nell'albo dell'Università.

La domanda, redatta su carta da bollo da L. 4, deve essere diretta al Rettore e corredata dei seguenti documenti: certificato di studio, certificato di iscrizione al P.N.F. o al G.U.F., oltre i titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare (lavori dattiloscritti, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.).

Dei documenti e dei titoli dovrà essere allegato alla domanda un elenco dattilografato.

Il concorrente inoltre deve dichiarare nella domanda se preferisce una borsa di studio degli istituti (indicando di quale dei due) o della Facoltà o per l'estero.

Art. 34. — La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal Preside della Facoltà, se trattasi di borsa conferita su proposta della Facoltà, o dal direttore dell'istituto, se trattasi di borsa conferita su proposta del direttore di un istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate anticipate, la prima rata, previa presentazione di un certificato di iscrizione, la seconda dopo un quadrimestre, previa presentazione di un certificato di frequenza rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti ».

Per l'aggiunzione di questi articoli e per gli altri che, come appresso, saranno aggiunti, è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Art. 38 (già 34). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 44 (già 40). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 46 (già 42). — Dopo il penultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« L'esame di elementi di matematica deve precedere quello di statistica.

L'esame di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana deve precedere quello di assicurazioni sociali ».

Dopo l'art. 47 (già 43) sono aggiunti i seguenti:

« Art. 48. — Presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è istituita una borsa di studio di L. 7000, a disposizione dell'istituto di statistica ai sensi dell'art. 188 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

Art. 49. — Possono concorrere a detta borsa:

a) gli studenti della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali che siano iscritti al corso di statistica o a quello di statistica metodologica;

b) gli studenti di scienze politiche che siano iscritti al corso di statistica;

c) tutti gli studenti iscritti alla R. Università di Roma che abbiano superato l'esame di statistica, qualunque sia la Facoltà o l'anno di iscrizione;

d) i laureati da non oltre un anno dalla R. Università di Roma che abbiano superato l'esame di statistica.

Il concorso è per titoli.

Il direttore dell'istituto potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno.

La borsa è conferita, per un anno accademico, dal Ministro dell'educazione nazionale, su proposta del direttore dell'istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

La borsa può essere divisa in due da L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa per l'estero può essere assegnata solo a laureati.

Qualora per due bimestri l'interessato non abbia dato prova del profitto necessario, s'intende che esso abbia rinunciato alla borsa stessa e il direttore dell'istituto potrà proporre altro assegnatario. Dopo che il pagamento delle rate è stato iniziato, la borsa può essere revocata, qualora l'assegnatario, per sopravvenuti impedimenti, non possa usufruirne, o qualora non dia prova di profitto. La revoca è disposta dal Ministro, su proposta del direttore dell'istituto.

Art. 50. — Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, la quale si effettua unicamente mediante affissione del bando stesso nell'albo dell'Università. La domanda, redatta su carta da bollo da L. 4, dev'essere diretta al Rettore e corredata dei seguenti documenti: certificato di studio, certificato d'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F., oltre i titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare (lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.).

Dei documenti e dei titoli dovrà essere allegato alla domanda un elenco dattilografato.

Art. 51. — La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, di un attestato di profitto rilasciato alla fine di ogni bimestre dal direttore dell'istituto.

La borsa conferita per l'estero viene pagata in due rate anticipate. Per il pagamento della seconda rata, occorre un attestato di profitto, rilasciato dopo un quadrimestre, dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compia gli studi di perfezionamento richiesti ».

Art. 54 (già 46). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 55 (già 47). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 59 (già 51). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 60 (già 52). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 61 (già 53). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

L'articolo 63 (già 55) è sostituito dal seguente:

« Le esercitazioni possono avere forma di colloquio, di esperimento, di lezioni, di lavoro scritto e possono essere fatte in ore a parte o assieme alle lezioni, secondo quanto viene stabilito dalla Facoltà, su proposta dell'insegnante ».

Art. 74 (già 66). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Art. 79 (già 71). — Nell'elenco degli istituti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di « istituto di scienza dell'alimentazione ».

Art. 80 (già 72). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Art. 88 (già 80). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Art. 90 (già 82). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Art. 100 (già 92). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Dopo l'articolo 185 (già 177) è aggiunto il seguente titolo e i seguenti articoli:

« Istituto di diritto coloniale e Corso di perfezionamento in diritto coloniale ».

Art. 186. — L'istituto di diritto coloniale ha lo scopo di promuovere il progresso del diritto coloniale e di addestrare gli studenti alla sua più particolareggiata conoscenza.

L'istituto curerà la formazione di una biblioteca specializzata e promuoverà pubblicazioni, premi e viaggi di studio.

Art. 187. — Il Corso di perfezionamento in diritto coloniale è annesso all'istituto di diritto coloniale.

Possono essere ammessi al Corso i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze coloniali.

Art. 188. — Le materie d'insegnamento del Corso sono le seguenti:

1) principi generali del diritto coloniale e studio comparativo degli ordinamenti stranieri;
2) ordinamento amministrativo e corporativo;
3) ordinamento giudiziario, regime dei culti;
4) economia e finanza coloniale;
5) ordinamento fondiario e consuetudini agrarie locali;
6) diritto indigeno ed istituzioni etiopiche;
7) diritto musulmano.

Il Corso ha la durata di un anno e viene integrato con lezioni su argomenti particolari.

Art. 189. — La direzione del Corso è affidata al titolare della cattedra di diritto coloniale.

Art. 190. — Agli iscritti viene rilasciato alla fine del Corso un certificato degli esami sostenuti ».

Dopo l'articolo 264 (già 251) sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 265. — Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche è annesso un seminario biologico. Il seminario ha la sua sede presso l'istituto di fisiologia generale. Le riunioni si tengono in questo istituto o anche in altri istituti secondo la natura degli argomenti da trattare e il materiale dimostrativo o sperimentale da illustrare.

Art. 266. — Il seminario biologico ha lo scopo di assistere i giovani che intendono educarsi alle scienze biologiche sopratutto mirando a collegare con una educazione armonica i vari campi della biologia, finalità precipua del seminario essendo quella di annullare i compartimenti stagni tra le varie materie biologiche, che pur debbono trovare nei vari insegnamenti una naturale sede di necessaria specializzazione.

Art. 267. — Il seminario biologico svolge la sua attività:

a) con conferenze tenute dai professori e dagli assistenti (ordinari, straordinari e volontari) degli istituti biologici oppure di altri istituti o da noti studiosi, su argomenti che possano interessare la biologia;

b) con conferenze tenute da studenti sotto la guida dei professori;

c) con discussioni, comunicazioni scientifiche o riassunti di questioni moderne di particolare importanza.

Art. 268. — L'attività del seminario è affidata ai professori e direttori degli istituti biologici della R. Università di Roma, che nel seminario vedono una palestra dove i migliori loro studenti possano essere riconosciuti e incoraggiati pur negli addestramenti tecnici anche ad opera degli altri istituti. La direzione del seminario è affidata al direttore della Scuola di perfezionamento in scienze biologiche o ad altro professore designato dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 269. — Possono prendere parte ai lavori del seminario biologico:

a) i professori e gli assistenti degli istituti scientifici di biologia e di materie attinenti alla biologia;

b) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche, in medicina o anche i laureati in altre branche che abbiano compiuto ricerche con attinenza alla biologia;

c) gli studenti che si siano già distinti negli esami e che dietro il parere dei direttori degli istituti diano affidamento sulle loro attitudini alla ricerca scientifica;

d) tutti coloro che si interessano di biologia, purchè abbiano il consenso del direttore del seminario.

Art. 270. — Le conferenze, le comunicazioni e le discussioni di particolare interesse vengono pubblicate per conto del seminario.

Art. 271. — I fondi assegnati al seminario o le donazioni che possono pervenire debbono essere impiegati:

a) per la stampa degli atti di cui all'articolo precedente;

b) per escursioni scientifiche;

c) per borse di studio per giovani meritevoli che essendosi segnalati nei lavori del seminario diano la sicurezza di condurre a termine ricerche sperimentali di notevole valore;

d) soltanto in casi eccezionali per eventuali compensi a conferenzieri venuti da altre sedi.

Art. 272. — Il Rettore della Regia Università di Roma può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del seminario. Agli studenti sarà rilasciato un certificato di frequenza al seminario ».

Dopo l'articolo 273 (già 252) — è aggiunto il seguente titolo con i seguenti articoli: « Scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione.

Art. 274. — La Scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione ha lo scopo di fornire le conoscenze indispensabili su un vasto campo della biologia e dell'economia a coloro che si debbono dedicare all'esame di questioni riguardanti il fabbisogno di alimenti della nazione e la razionale alimentazione dei bambini, degli adulti, dei lavoratori e degli animali domestici.

Essa inoltre deve mirare alla preparazione dei dieteti la cui opera appare indispensabile per regolare l'alimentazione delle collettività: corpi armati, ospedali, collegi, colonie, ecc. e per fornire ai medici una più larga conoscenza delle malattie dipendenti dall'alimentazione.

Art. 275. — Possono essere iscritti alla Scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione i laureati in scienze biologiche, scienze naturali, chimica, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie.

Art. 276. — Il corso di studi dura due anni e comprende gli insegnamenti seguenti:

1) industrie alimentari;
2) igiene degli alimenti;
3) chimica degli alimenti;
4) dottrina generale dell'alimentazione;
5) statistica alimentare;
6) diagnostica chimico-clinica;
7) alimentazione dell'uomo;
8) alimentazione e razza;
9) alimentazione degli animali utili;
10) malattie da alimentazione e dietetica.

Esercitazioni su:
l'igiene degli alimenti;
la chimica degli alimenti;
l'alimentazione dell'uomo;
l'alimentazione degli animali utili.

Su deliberazione del Consiglio della Scuola potranno anche tenersi conferenze su argomenti speciali.

Art. 277. — Il Consiglio della Scuola stabilisce, per ogni iscritto, gli insegnamenti e le esercitazioni che deve seguire in relazione alla laurea che possiede.

Sono corsi comuni a tutti gli iscritti i primi sei insegnamenti.

Art. 278. — La Scuola è retta da un Consiglio di cui fanno parte: il Preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il Preside della Facoltà di medicina e chirurgia e i professori a cui sono affidati i singoli corsi.

Il direttore della Scuola sarà nominato dal Rettore anche al di fuori dei membri del Consiglio e dura in carica due anni.

Art. 279. — La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in scienza della alimentazione. Per conseguire tale diploma il candidato, dopo aver superato gli esami su tutte le materie d'insegnamento assegnategli dal Consiglio della Scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento riguardante la scienza dell'alimentazione ».

L'articolo 287 (già 260) è sostituito dal seguente:

« Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in studi orientali, al Corso di perfezionamento in biologia delle razze umane e alla Scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione sono le seguenti:

tassa annua di iscrizione	L.	50
sopratassa esame di profitto	»	50
sopratassa speciale d'iscrizione	»	30
tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti al Corso di perfezionamento in diritto coloniale sono le seguenti:

tassa annua di iscrizione	L.	150
sopratassa d'esame	»	50

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	200
sopratassa annua d'esame	»	50
sopratassa di diploma	»	25
tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alle altre Scuole o Corsi di perfezionamento sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	500
sopratassa d'esame (compresa quella di diploma)	»	100
tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2070.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, numero 1652;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 41. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna

Nell'art. 2 le indicazioni relative alla Facoltà di ingegneria sono sostituite dalle seguenti:

« Facoltà d'ingegneria:
laurea in ingegneria civile: sottosezione edile, sottosezione idraulica, sottosezione trasporti, durata del corso: 3 anni;
laurea in ingegneria industriale: sottosezione meccanica, sottosezione elettrotecnica, durata del corso: 3 anni;
laurea in ingegneria chimica: durata del corso: 3 anni ».

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Per il passaggio da altri corsi di laurea o diploma e per il conseguimento della laurea in giurisprudenza da parte di coloro che siano forniti di altra laurea o diploma valgono le seguenti norme:

Gli studenti regolarmente iscritti al secondo, terzo o quarto anno dei corsi di laurea in scienze politiche o in-

economia e commercio, qualora abbiano superato gli esami in almeno due materie comuni al corso di laurea in giurisprudenza sono iscritti al secondo anno con dispensa dagli esami già superati nelle materie comuni e di durata non inferiore.

I laureati in scienze politiche o in economia e commercio possono essere iscritti al terzo anno con dispensa dagli esami già superati nelle materie comuni e di durata non inferiore.

Coloro che siano in possesso di laurea diversa dalle suindicate, ma il cui corso di studi presenti affinità con quello per la laurea in giurisprudenza, possono essere ammessi, a giudizio del Consiglio di Facoltà, ad anno di corso non superiore al secondo, con l'obbligo di sostenere tutti gli esami prescritti, ad eccezione di quelli che avessero eventualmente superati durante la precedente carriera scolastica.

Oltre quelle previste dal presente articolo nessun'altra abbreviazione di corso è consentita.

In ogni caso i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica ».

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« La tassa annuale di iscrizione è di L. 50 ».

All'art. 35 è aggiunto il seguente comma:

« Il rilascio di tale certificato è soggetto al pagamento di un diritto fisso di L. 20 ».

L'art. 91 è sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione, distinto in tre sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica);

c) laurea in ingegneria chimica.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta ».

L'art. 93 è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica (biennale per la sezione civile).
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine (biennale).
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Igiene applicata alla ingegneria.
9. Estimo civile e rurale.
10. Agraria ed economia rurale.
11. Costruzione di macchine.
12. Disegno di macchine e progetti.
13. Misure elettriche.
14. Impianti industriali meccanici.
15. Impianti industriali elettrici.
16. Impianti industriali chimici.
17. Costruzione di macchine elettriche.
18. Trazione elettrica.
19. Comunicazioni elettriche.
20. Radiotecnica.
21. Chimica organica.
22. Chimica fisica.
23. Metallurgia e metallografia.
24. Chimica industriale.
25. Chimica analitica.
26 Elettrochimica.
27. Tecnologie chimiche speciali.
28. Chimica agraria.
29. Meccanica agraria.
30. Geologia applicata.
31. Costruzioni aeronautiche.
32. Complementi di matematiche.
33. Giacimenti minerari.
34. Geofisica mineraria.
35. Petrografia.
36. Paleontologia.
37. Aerodinamica.
38. Arte mineraria.
39. Tecnologie speciali.
40. Impianti speciali idraulici.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione di ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

b) sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti (semestrale).
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

b) sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

Insegnamenti complementari: sei.

C) Per la sezione di ingegneria chimica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Chimica organica.
13. Chimica fisica.
14. Chimica industriale.

15. Chimica analitica.
16. Impianti industriali chimici.
17. Elettrochimica.

Insegnamenti complementari: tre.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa ».

All'art. 94 è aggiunto il seguente comma:

« L'iscrizione e l'esame di costruzioni in legno, ferro e cemento armato deve precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni idrauliche ».

L'art. 125 è sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di economia e commercio è aggregata una Scuola di perfezionamento in discipline corporative che rilascia il relativo diploma.

La Scuola ha lo scopo di approfondire negli iscritti la conoscenza delle discipline relative all'ordinamento corporativo con particolare applicazione al corporativismo aziendale ed agrario ».

L'art. 130 è sostituito dal seguente:

« Le materie di insegnamento nella Scuola sono:

1. Economia corporativa.
2. Economia agricola italiana (biennale).
3. Diritto corporativo (biennale).
4. Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.
5. Finanza corporativa.
6. Politica economica agraria.
7. Problemi attuali del corporativismo (conferenze biennali).
8. Esegesi e comparazione dei contratti collettivi di lavoro (esercitazioni biennali) ».

L'art. 134 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti devono pagare la tassa annua d'iscrizione di L. 200, la sopratassa annua di esami di L. 50, la sopratassa di diploma di L. 25, la tassa di diploma, da versarsi all'Erario, di L. 200 ».

Dopo l'art. 145 la denominazione « istituto matematico e Scuola di perfezionamento in matematica » è sostituita dalla seguente: « istituto matematico ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2071.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2278 e modificato con Regio decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche allo statuto della Regia università di Pisa, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto: (*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 42. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa

Art. 92. — Agli insegnamenti complementari comuni alle sezioni d'ingegneria civile e industriale è aggiunto quello di « radiotecnica ».

Gli articoli da 112 a 122 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 112. — Alla Facoltà di giurisprudenza è aggregata una Scuola di perfezionamento in discipline corporative, che rilascia il relativo diploma. La Scuola ha lo scopo di perfezionare i laureati nelle discipline attinenti all'ordinamento corporativo, del lavoro e dell'economia, avviandoli alla trattazione scientifica dei problemi teorico-pratici del corporativismo e integrando la loro preparazione agli uffici dello Stato corporativo.

Art. 113. — La Scuola è retta da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il direttore è nominato dal Rettore, scegliendolo fra i professori della Facoltà di giurisprudenza e fra quelli che insegnano nella Scuola; resta in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 114. — Alla Scuola possono essere iscritti i laureati:

a) in giurisprudenza;
b) in scienze politiche;
c) in scienze statistiche, demografiche e attuariali;
d) in economia e commercio.

Il diploma viene rilasciato dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano frequentato le materie della Scuola e abbiano superato i relativi esami, nonchè l'esame finale di cui all'art. 120.

Art. 115. — Gli insegnamenti della Scuola sono:

1) diritto corporativo (biennale);
2) diritto dell'economia (biennale);
3) diritto del lavoro;
4) politica ed economia corporativa (biennale);

5) storia dei sistemi economici;
6) economia aziendale;
7) teorie ed istituti generali del diritto;
8) dottrina dello Stato.

Art. 116. — La Scuola impartisce inoltre ogni anno alcuni corsi monografici su problemi di particolare attualità ed importanza senza obbligo di esami.

Art. 117. — Gli insegnamenti della Scuola sono distribuiti nei due anni nell'ordine seguente:

Primo anno:
a) diritto corporativo;
b) diritto dell'economia;
c) politica ed economia corporativa;
d) teorie ed istituti generali del diritto;
e) economia aziendale;
f) diritto del lavoro.

Secondo anno:
a) diritto corporativo;
b) diritto dell'economia;
c) politica ed economia corporativa;
d) dottrina dello Stato.

Art. 118. — Alla Scuola sono annessi:
a) un laboratorio giuridico;
b) un laboratorio economico-statistico;
c) una biblioteca specializzata;
d) un ufficio pubblicazioni;
e) la rivista « Archivio di studi corporativi ».

La biblioteca, l'ufficio pubblicazioni e la rivista « Archivio di studi corporativi », sono diretti dal direttore della Scuola, che può essere coadiuvato da un assistente. L'attività dei laboratori è disciplinata dal Consiglio della Scuola e a ciascuno di essi può essere addetto un assistente, nominato dal direttore della Scuola, su designazione del Consiglio.

Art. 119. — Ai laboratori possono essere ammessi:

a) gli aspiranti al diploma di perfezionamento, per l'esecuzione di lavori scientifici nelle materie insegnate nella Scuola e per coadiuvare nelle loro ricerche i professori delle materie stesse;

b) gli studenti della Facoltà di giurisprudenza che intendono compiere lavori scientifici sotto la guida dei professori della Scuola.

Coloro che abbiano frequentato per un anno e con profitto uno dei laboratori possono conseguire un attestato dei lavori compiuti.

Art. 120. — Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione originale su argomento attinente all'ordinamento corporativo, del lavoro e dell'economia, e sostenere davanti ad una Commissione composta almeno di cinque membri, presieduta dal direttore della Scuola, una discussione sopra l'argomento della dissertazione, e inoltre sopra una tesina riguardante una materia della Scuola e scelta fra due proposte dal candidato.

Art. 121. — Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio fra gli studenti e, a sua cura, possono pubblicarsi lavori eseguiti nei laboratori e presentati come dissertazione di diploma, che siano dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo.

Art. 122. — Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	300
sopratassa annua per gli esami	»	50
sopratassa di diploma	»	25
tassa di diploma da versarsi all'Erario .	»	200. »

Negli articoli 127 e 136 la tassa annuale di iscrizione e la sopratassa di esami, fissate rispettivamente in « L. 500 » e in « L. 100 », sono stabilite nella seguente misura: tassa annuale d'iscrizione « L. 250 »; sopratassa di esami « L. 50 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX, n. 636.

Trattamento di quiescenza agli insegnanti delle ex scuole complementari del comune di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1925-III, n. 1213, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale che sia stato assunto nei ruoli governativi per effetto della regificazione delle scuole complementari del comune di Fiume « Gabriele D'Annunzio » e « Emma Brentari » disposta col R. decreto-legge 21 giugno 1925-III, n. 1213, convertito in legge con la legge del 18 marzo 1926-IV, n. 562, sarà corrisposta, dalla data del collocamento a riposo, a carico del bilancio del comune di Fiume, la eventuale differenza fra la pensione o indennità che sarebbe ad esso spettata al netto alla data della assunzione da parte dello Stato, in base alle disposizioni del comune di Fiume, vigenti alla data medesima, e rispettivamente quella pensione, nel caso in cui il comune di Fiume avrebbe liquidato pensione, o quella indennità, nel caso in cui il Comune stesso avrebbe liquidato indennità, che sarebbero risultate al netto se, per lo stesso periodo di servizio, si fossero applicate le norme vigenti nel Regno alla data stessa.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle pensioni di riversibilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 39. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1941-XIX.

Variazione delle aliquote d'imposta sui fiammiferi per il periodo dal 1° ottobre 1939 al 30 giugno 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 71, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n 577,

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1939-XVIII, col quale furono determinate le variazioni dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il periodo 1° luglio 1938 - 30 settembre 1939, facendo riserva di stabilirle (art. 2) per il successivo periodo 1° ottobre 1939 - 30 giugno 1940;

Viste le relazioni presentate — rispettivamente in data 14 e 15 dicembre 1940 — dai commissari governativi, in seno alla Commissione tecnico amministrativa, prevista dai su indicati art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dal rappresentante del Consorzio industrie fiammiferi nella Commissione stessa;

In applicazione del citato art. 2 del decreto 18 dicembre 1939-XVIII;

Determina:

Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1939 e fino al 30 giugno 1940, fermi restando i prezzi di vendita dei fiammiferi al pubblico, di cui ai decreti 16 aprile 1925, 20 giugno 1932, 24 aprile 1933, 21 novembre 1934, 6 novembre 1936, 24 novembre 1938, le quote d'imposta sulla fabbricazione sono singolarmente variate come appresso per ognuna delle seguenti unità di condizionamento:

Scatola di cartone, contenente 100 cerini normali sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,2487 a L. 0,2407;

Scatola di legno, contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza), da L. 0,1253 a L. 0,1207,

Scatola di cartone, contenente 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,2518 a L. 0,2485,

Bustina di cartoncino dorato, contenente 20 cerini grossetti con fosforo amorfo (di sicurezza), da L. 0,0538 a L. 0,0440;

Scatola di legno, contenente 50 fiammiferi di sicurezza, di legno paraffinato, del tipo svedese normale, da L. 0,1123 a L. 0,1056;

Scatola di legno, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato, del tipo svedese ridotto, da L. 0,1136 a lire 0,1105;

Bossolo di cartone, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, variamente colorato, da L. 0,3220 a L. 0,2979;

Bustina di cartoncino, contenente 28 fiammiferi di legno, paraffinato e colorato, tipo Minerva, da L. 0,1250 a L. 0,1187;

Doppia busta contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva, da L. 0,2221 a L. 0,2120;

Busta pubblicitaria di cartoncino, contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva gigante, da L. 0,0832 a L. 0,0621;

Scatola di legno, contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale, da L 0,1203 a L. 0,1039;

Bustina di cartoncino, contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva, da L. 0,1047 a lire 0,0920;

Busta, astuccio o gamella di cartoncino, contenente 100 fiammiferi di legno solforato, con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1401 a L. 0,1322.

Art. 2.

E' soppressa la fabbricazione dei tipi di fiammiferi appresso elencati, fermo restando fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le singole quote d'imposta, fissate col decreto Ministeriale 18 dicembre 1939:

1. Cerini ridotti amorfi in scatole da 100;
2. Cerini grossi amorfi in scatole da 50;
3. Cerini grossi al sesqui in scatole da 50;
4. Cerini giganti amorfi in scatole da 100;
5. Cerini giganti amorfi in scatole da 50;
6. Paraffinati da camera in scatole da 200;
7. Paraffinati tizzoncini controvento in scatole da 40;
8. Paraffinati a strappo in rotoli da 200.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2815)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1941-42.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, n. 106527, con il quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1941-42 di buoni del Tesoro ordinari al portatore o nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in 9 serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I del rispettivo valore di lire 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore, per l'esercizio 1941-1942, nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati; le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende, tipografica della firma e della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo della cornice e delle leggende, tipografica della firma e della numerazione).

La carta bianca e quella azzurrina, portano una filigrana chiaroscuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero delle finanze » da motivi ornamentali e al centro in basso in un rettangolo ad angoli smussati una effigie raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, nella parte centrale del buono, è composto da una tabellina con leggenda capillare — Buono Tesoro — alternata dallo Stemma Reale ed è interrotto: nella parte in

alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro; in basso al centro, in corrispondenza dell'effigie dell'Italia turrita da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale, racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona imperiale; negli angoli da quattro identici quadratini e rettangoli con motivo a linea bianca; ai lati da due fasci littori con la scure rivolta a destra, racchiusi in cornicetta, al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di millimetri 217 x 118 x 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Esercizio 1941-42 XIX-XX E.F. - Buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza; a sinistra: la località dove fu rilasciato il buono - la data del rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » e la numerazione; a destra: la firma de « Il Direttore generale del Tesoro Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o il Cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta e Roma 1° luglio 1941-XIX.

La matrice a sinistra del buono, porta, su fondino, a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: Matrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1941-42 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato, della data di versamento, della valuta, della scadenza e della sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino, a motivi alternati già descritto, le leggende: Contromatrice Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1941-42 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento, della valuta, della scadenza - della Sezione di Regia Tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato, della somma effettivamente versata, dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito, della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuor della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori. A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

Per la serie A, B, C, il fondino è stampato in colore azzurro, la cornice e le leggende in bleu cobalto. Per le serie D, E, F, G, H, I, il fondino, la cornice e le leggende sono stampate in colore bleu cobalto.

Per tutte le serie, la firma e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi, per l'esercizio 1941-1942 nei tagli di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo della cornice, delle leggende dei buoni e delle liste di separazione; tipografica delle leggende della matrice e della contromatrice e della numerazione).

La carta bianca e quella azzurrina, portano una filigrana chiaroscuro formata da un cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero delle Finanze » da motivi ornamentali e al centro in basso in un rettangolo ad angoli smussati una effigie raffigurante l'Italia turrita. Il fondino, nella parte centrale del buono è composto da una tabellina con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternata dallo stemma Reale ed è interrotto: nella parte alta del buono, dalla leggenda: Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro; in basso al centro, in corrispondenza dell'effigie dell'Italia turrita, da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona imperiale; negli angoli da quattro identici quadratini e rettangoli con motivo a linea bianca, ai lati da due fasci littori con la scure rivolta a destra racchiusi in cornicetta; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia ». I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di millimetri 217 x 118 x 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento.

A sinistra: in alto il numero della quietanza - l'indicazione della Regia tesoreria in cui venne effettuato il versamento - delle date di acquisto, della valuta e della serie; in basso: Roma e la data di emissione.

A destra: in alto, esercizio 1941-42 XIX-XX E. F. e la numerazione, in basso, il Direttore generale del Tesoro.

La matrice a sinistra del buono porta su un fondino a motivi alternati, identica a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice buono del Tesoro nominativo - esercizio 1941-1942 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere le indicazioni: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato, delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale - dell'intestatario, del giorno di pagamento e di quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta su un fondino, a motivi alternati già descritto, le leggende: Contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1941-42 - la numerazione - la serie - il valore del Buono in lettere - le indicazioni della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere ba-

stone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato · Officina Carte Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

Per le serie A, B, C, il fondino è stampato in colore celeste la cornice e le leggende in bleu di Prussia.

Per le serie D, E, F, G, I, il fondino, la cornice e le leggende sono stampate in colore bleu di Prussia.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2801)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-VI, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 7 luglio 1941-XIX è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

(2817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di certificato di Credito comunale e provinciale 3,75 %

(2ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 174 rilasciata dall'Ufficio provinciale del tesoro di Genova il 14 gennaio 1941-XIX al sig. Sopranis Bernardo fu Giuseppe, per il deposito del certificato di credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario, n. 1822, del capitale nominale di L. 1000, intestato all'Opera pia Chiese povere rurali in Genova.

Ai termini dell'art. 54, ultimo comma, del regolamento sul Credito comunale e provinciale, approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza c'e sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato il nuovo titolo, proveniente dalla eseguita operazione, a chi di ragione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: BONANNI

(2629)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 139.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 838 — Data: 25 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Padulli Luigi fu Gerolamo — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56352 — Data: 5 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Mainero Pietro di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3835 — Data: 26 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Giorgi Cesare di Candido — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5306 — Data: 13 giugno 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Russo Luigi fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1777 — Data: 31 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Pantano Rovella Salvatore fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1500 — Data: 12 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Morelli Angiolo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1453 — Data: 31 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cannizzaro Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2665 — Data: 27 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Di Pierro Giuseppe di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6707 — Data: 25 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Troiano Francesco fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6427 — Data: 1° marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Di Taranto Modestino fu Mattia — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 31 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Pinon Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: titoli Red. 3 per cento — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 29 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni — Intestazione: Serra Ignazio — Titoli del Debito pubblico: cartella ex Cons. 5 per cento — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 16 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Livorno — Intestazione: Notari Carolina ved. Cavagnaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 9 titoli Red. 3 per cento — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1904 — Data: 10 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: — Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Gabardini Rosetta fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 4 obbl. 3 per cento ferr. Sicilia Serie A — Capitale L. 10.000

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2514)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 101

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Belfiore Grazietta fu Francesco, domiciliata in Cagliari, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 13446, di L. 500, emesso dalla Banca d'Italia succursale di Cagliari in data 29 gennaio 1927, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(944)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 102

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Moi Giuseppe fu Pietro, domiciliato in Cagliari, frazione Pirri, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 13646 di L. 500 rilasciato dalla Banca d'Italia succursale di Cagliari, a favore del denunziante in data 31 gennaio 1927.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

(943) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA

Concorso a sei premi in danaro per l'applicazione di gassogeni alimentati con combustibili solidi nazionali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa all'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Ritenuta la necessità di favorire l'applicazione dei gassogeni alimentati dai combustibili solidi nazionali a bordo dei motopescherecci e dei gallegianti adibiti alla pesca ed ai suoi servizi ausiliari;

Decreta:

Art. 1.

Il Commissariato generale per la pesca indice un concorso a numero sei premi in danaro per l'applicazione di gassogeni alimentati con combustibili solidi nazionali ai motori a combustione interna per la propulsione di motopescherecci o di galleggianti adibiti alla pesca ed ai suoi servizi ausiliari.

I premi saranno assegnati ai vincitori del concorso nella misura seguente:

a) due premi, uno di L. 60.000 ed uno di L. 40.000 per i gassogeni destinati ad azionare motori di potenza uguale o superiore a 150 cavalli asse;

b) due premi, uno di L. 50.000 e l'altro di L. 30.000 per i gassogeni destinati ad azionare motori di potenza inferiore a 150 cavalli asse, ma superiore od uguale a 75 cavalli asse;

c) due premi, uno di L. 12.000 e l'altro di L. 10.000 per i gassogeni funzionanti con qualunque tipo di combustibile per azionare motori di potenza inferiore a 75 cavalli asse.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire al Commissariato generale per la pesca entro un mese dalla data di registrazione del presente decreto domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 6 corredata dai seguenti documenti in carta da bollo competente:

a) certificato di iscrizione al P.N.F.;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di buona condotta morale e politica di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di nascita immune da annotazione razziale;

f) ricevuta rilasciata da un Istituto di credito attestante il versamento a favore del Cogepesca della quota di partecipazione al concorso per l'importo di L. 1000.

Ove i concorrenti siano persone giuridiche o enti commerciali i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere presentati per tutti i loro legali rappresentanti.

Inoltre la domanda dovrà essere corredata dalla copia del decreto di costituzione o dell'atto costitutivo e dello statuto e da un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale risulti la rappresentanza legale.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare su quale motopeschereccio o galleggiante installerà il gassogeno.

Art. 3.

Le domande ed i documenti di partecipazione al concorso saranno sottoposti all'esame di un'apposita Commissione nominata dal Commissario generale per la pesca che deciderà inappellabilmente in ordine all'accoglimento delle stesse.

Art. 4.

I concorrenti entro due mesi dalla data di registrazione del presente decreto dovranno presentare:

a) un disegno scala 1/10, in doppia copia, dell'apparecchio completo di gassogeno, depuratori, filtri e quanto altro necessario al suo funzionamento;

b) un disegno dimostrativo delle eventuali modifiche apportate sul quale il gassogeno sarà sperimentato;

c) una relazione tecnico-descrittiva sul tipo di gassogeno, sul sistema di depurazione del gas, sull'impianto a bordo e sulle eventuali modifiche apportate al motore;

d) un preventivo con l'analisi del costo dell'apparecchio ed il probabile prezzo di vendita sul luogo di produzione.

Entro lo stesso termine il concorrente dovrà presentare in luogo che sarà designato dal Commissariato generale per la pesca un impianto completo di gassogeno sopra un motopeschereccio indicato nella domanda di partecipazione al concorso e sul quale saranno eseguite le prove di funzionamento.

La sistemazione dell'apparecchio a bordo e il suo funzionamento dovranno rispondere ai requisiti di praticità nautica.

Il gassogeno dovrà presentare sufficiente autonomia per l'esercizio della pesca e caratteristiche di semplicità per la sua manutenzione e caricamento.

Prima che siano apportate modifiche al motore dovrà essere eseguita una prova di funzionamento del motore stesso con il combustibile normalmente adottato per il suo esercizio.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 3 procederà alle seguenti prove sull'impianto del gassogeno a bordo:

1° prova di accensione del gassogeno;

2° prova di avviamento del motore a freddo da farsi solamente con uso d'aria compressa, escluso ogni combustibile;

3° prova di funzionamento sugli ormeggi della durata massima di un'ora;

4° prova di funzionamento in navigazione con la nave in condizioni di carico normale, con misura della velocità mediante rilevamenti;

5° prova di pesca con le reti a rimorchio nelle condizioni normali di esercizio per la durata di sei ore;

6° prova di consumo.

La Commissione potrà, ove lo creda, procedere all'analisi dei gas per sincerarsi del comportamento degli apparecchi di depurazione.

Qualora l'applicazione del gassogeno presentato al concorso sia fatta a motore di nuova costruzione il concorrente dovrà presentare il verbale di prova al banco con relativi diagrammi di potenza e consumi, eseguite dal Registro italiano navale.

A parità di risultati delle prove sarà data la preferenza al gassogeno alimentato dal combustibile di cui vi sia larga accertata disponibilità sul mercato nazionale e che sia offerto al più basso prezzo.

Art. 6.

Le spese per le prove descritte al precedente paragrafo e per la fornitura del necessario combustibile sono a carico del concorrente.

Art. 7.

I premi sono indivisibili e saranno conferiti dal Commissario generale per la pesca dopo l'effettuazione delle prove stabilite dall'art. 5 a seguito di verbale redatto e firmato dalla Commissione giudicatrice del concorso ed in base alla graduatoria formata dalla Commissione medesima.

Art. 8.

Qualora nessun concorrente venga riconosciuto idoneo per ognuna delle categorie di gassogeno all'art. 1 il Commissario generale per la pesca, ove lo ritenga opportuno, potrà concedere dei compensi ad uno o più concorrenti a titolo di concorso spese, per l'ammontare complessivo sino a L. 30.000.

Art. 9.

La spesa complessiva in L. 202.000 relativa al pagamento dei premi di cui al presente decreto verrà imputata al cap. 376-*bis* del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41.

Art. 10.

Il Commissario generale per la pesca si riserva di favorire la sistemazione sui motopescherecci e galleggianti, adibiti alla pesca, dei gassogeni premiati mediante la concessione di adeguati contributi.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2824)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA

Concorso a premi per n. 40 motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa all'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, portante provvedimenti concernenti il credito peschereccio;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVI, n. 2094, riguardante il credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio;

Ritenuta la necessità di sviluppare l'esercizio della pesca marittima con navi a propulsione meccanica;

Decreta:

Art. 1

Il Commissariato generale per la pesca indice un concorso a n. 40 premi in denaro per la costruzione e la messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

I premi saranno conferiti in ordine di preferenza:

1) ai marittimi della pesca ed agli armatori di pesca che abbiano subito durante l'attuale guerra la perdita di un famigliare o l'inabilità permanente del medesimo per fatto di guerra;

2) agli armatori di pesca che abbiano subito a causa di guerra e durante la attuale guerra, la perdita di un proprio motopeschereccio;

3) ai marittimi della pesca che da almeno dieci anni siano stati ininterrottamente imbarcati su motopescherecci;

4) agli armatori di pescherecci a vela od a motore che si impegnano a sostituire con le nuove unità il vecchio naviglio non corrispondente, sia tecnicamente che economicamente, alle esigenze dell'esercizio della pesca;

5) alle imprese industriali, commerciali o comunque direttamente interessate alla pesca marittima, che da almeno dieci anni svolgono senza interruzione detta attività.

A parità di titoli preferenziali saranno prescelti quei concorrenti che dimostreranno una maggiore capacità tecnica ed economica.

I premi saranno ripartiti come segue:

a) dieci premi da lire ottantamila per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione da adibirsi alla pesca a strascico nell'Alto Adriatico, con carena adatta a bassi fondali e motore della potenza di 75/90 cavalli asse, munito di ghiacciaia per la buona conservazione del pesce.

Tali premi saranno concessi di preferenza ai concorrenti che dimostrino di essere domiciliati da almeno cinque anni nel Compartimento marittimo di Chioggia;

b) 15 premi da lire centomila per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione da adibirsi alla pesca a strascico costiera con motore della potenza di 100/120 cavalli asse, munito di ghiacciaia per la buona conservazione del pesce;

c) 15 premi da lire centoventimila per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione da adibirsi alla pesca a strascico di altura mediterranea con motore della potenza di 150/180 cavalli asse, munito di frigorifero per la buona conservazione del pesce.

I predetti motopescherecci dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche principali:

1) scafo in legno;

2) motore a ciclo Diesel di progetto e di costruzione nazionali.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire al Commissariato generale per la pesca, entro quattro mesi dalla data del presente decreto, domanda di ammissione al concorso in carta da bollo di lire 6, corredata dei seguenti documenti in carta da bollo di lire 4:

1) certificato d'iscrizione al P.N.F.;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

4) certificato di buona condotta politica e morale di data non anteriore a tre mesi;

5) certificato di nascita immune da annotazioni razziali;

6) certificato comprovante il titolo preferenziale di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 1;

7) ricevuta rilasciata da un Istituto di credito, attestante il versamento a favore del Commissariato generale per la pesca, della quota di partecipazione al concorso per l'importo di lire 1000;

8) progetto finanziario di costruzione in doppio.

Ove i concorrenti siano persone giuridiche o enti commerciali, i certificati di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dovranno essere presentati per tutti i loro legali rappresentanti.

Inoltre la domanda dovrà essere corredata dalla copia del decreto di costituzione o dell'atto costitutivo o dello statuto e da un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale risulti la rappresentanza legale.

Il progetto tecnico, completo dei necessari disegni e di tutti gli elementi architettonici, costruttivi e descrittivi necessari e sufficienti per definire l'unità nelle sue caratteristiche di costruzione, di allestimento, di esercizio, di stabilità, velocità, autonomia, sarà fornito dal Commissariato generale per la pesca.

Nel progetto saranno curati in modo particolare gli alloggi per l'equipaggio che dovranno essere convenientemente arredati, ed in seguito conservati, a cura ed a spese dell'armatore.

Art. 3.

Le domande ed i documenti di partecipazione al concorso saranno sottoposti all'esame di un'apposita Commissione nominata dal Commissario generale per la pesca, che deciderà inappellabilmente in ordine all'accoglimento delle stesse.

Art. 4.

I vincitori del concorso potranno ottenere dagli Istituti ammessi ad esercitare il credito peschereccio, la concessione dei mutui ai sensi della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281.

Art. 5.

I premi sono indivisibili e saranno conferiti dal Commissario generale per la pesca in base alla graduatoria proposta dalla Commissione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Coloro che saranno dichiarati vincitori dovranno provvedere a far costruire in un cantiere nazionale i rispettivi motopescherecci e presentarli alla prova in mare ed al collaudo, ultimati in ogni loro parte nautica e di pesca, entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data in cui verrà ad essi comunicato dal Commissario generale per la pesca, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'esito del concorso.

La Commissione di cui all'art. 3 provvederà ad accertare i termini di approntamento anzidetti e la effettiva ed esatta corrispondenza dei motopescherecci alle caratteristiche ed alle condizioni costruttive, di allestimento e di esercizio indicate nel progetto consegnato ed al collaudo nautico-peschereccio.

Le spese per le prove anzidette sono a carico dei concorrenti.

La vigilanza sulla costruzione è affidata al Registro navale italiano. Le varianti al progetto che gli interessati ritenessero opportuno di adottare durante il corso dell'opera, dovranno ottenere il preventivo benestare del Commissario generale per la pesca.

Art. 7.

In caso di inadempienza alle prescrizioni stabilite dal precedente articolo, i vincitori del concorso decadono dai benefici previsti nel presente bando.

Art. 8.

Per il godimento dei benefici previsti dal presente decreto i motopescherecci dovranno inoltre:

1) essere inscritti nella più alta classe del R.I.Na. e conservare tale classe per la durata di cinque anni dalla data del collaudo;

2) conservare la nazionalità italiana per cinque anni;

3) essere adibiti all'esercizio della pesca a strascico con divergenti per cinque anni.

Venendo a mancare le condizioni di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, i proprietari dovranno restituire l'ammontare del premio percepito, salvo che il Commissario generale per la pesca, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di esonorare i proprietari dai suddetti obblighi per il concorso di speciale circostanza.

A garanzia delle somme che i proprietari fossero tenuti a versare per quanto previsto dal presente articolo, verrà convenzionata ed inscritta contestualmente alla erogazione del premio, ipoteca sulla nave.

Qualora, allo spirare dei termini, risultino adempiute le condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 del presente articolo, o qualora gli armatori siano stati esonerati dagli obblighi corrispondenti, il Commissario generale per la pesca disporrà la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 9.

I concorrenti potranno essere ammessi altresì a godere dei benefici contemplati dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

Art. 10.

Il pagamento dei premi di cui al comma 2° dell'art. 1, sarà effettuato dal Commissario generale per la pesca dopo il collaudo nautico-peschereccio della unità, a seguito di presentazione del relativo verbale redatto e firmato dalla Commissione di cui al precedente art. 3.

Art. 11.

La spesa relativa al pagamento dei premi di cui al presente decreto verrà imputata, per lire 2.100.000, al capitolo 376-*bis* del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 e per le rimanenti lire 2.000.000 al capitolo corrispondente dell'esercizio 1941-42.

Roma, addì 23 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(2825)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso per l'ammissione diretta alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio di Torino

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 82 del 5 aprile successivo, col quale è stato indetto un concorso per l'ammissione diretta ai corsi biennali della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino di subalterni di complemento delle armi di artiglieria e genio, provvisti del biennio propedeutico all'ingegneria;

Ritenuta l'opportunità di fissare un termine più lungo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Il termine perentorio stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 12 marzo 1941-XIX, di cui alla premessa, per la presentazione delle domande e relativi documenti di ammissione al concorso indetto per l'ammissione diretta ai corsi biennali della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, di subalterni di complemento delle armi di artiglieria e genio, provvisti del biennio propedeutico all'ingegneria è prorogato al 5 agosto 1941-XIX (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 luglio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
Scuero

(2832)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.